



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e
il Ministro dell'istruzione

Disposizioni applicative concernenti l'erogazione del contributo per l'educazione musicale di cui all'articolo 105-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 105-ter, comma 1, secondo cui «*Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione*»;

VISTI, altresì, il comma 3 dell'articolo 105-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito in legge, che dispone: “*i contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni*”





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e
il Ministro dell'istruzione

di euro per l'anno 2020” e il comma 4 del medesimo articolo, secondo cui «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3»;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: “*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;*

DECRETA:

Art. 1

(Contributo per l'educazione musicale di cui all'art. 105-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro, è riconosciuto un contributo per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali, nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia effettuata con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 2





Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e
il Ministro dell'istruzione

(Determinazione del contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è riconosciuto nella misura di 200 euro per ciascun beneficiario, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento dell'importo stanziato.

Art. 3

(Presentazione delle domande e erogazione dei contributi)

1. Entro dieci giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale.

3. In fase di presentazione della domanda, i richiedenti autocertificano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia;

b) indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

5. I soggetti interessati allegano alla domanda di contributo la ricevuta del versamento bancario o postale o del pagamento effettuato mediante altri sistemi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che attesti la spesa sostenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

6. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 4

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e
il Ministro dell'istruzione

contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 17 – Direzione generale Educazione e ricerca e istituti culturali.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

